

[REDACTED]
[REDACTED]
00198 ROMA (RM)
[REDACTED]

OGGETTO: Interpello n. 913–369/2025

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

Codice Fiscale: [REDACTED] – PIVA: [REDACTED]

Istanza presentata il 12/05/2025

Scadenza dei termini per la risposta il 10/09/2025

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

[REDACTED], di seguito anche solo istante, interpellante o contribuente, rappresenta la fattispecie di seguito sintetizzata.

"- *Con sentenza del Tribunale di Roma del 30 aprile 2025 (...) è stata aperta nei confronti della società [REDACTED] una procedura di liquidazione controllata*

ai sensi degli artt. 268 e ss. del D.lgs. 14/2019 (CCII), con nomina del (...) dott. [REDACTED]

[REDACTED] e del dott. [REDACTED] quali **liquidatori giudiziali**;

- la società è **titolare di partita IVA attiva e non risulta essere cessata né risulta nominato un liquidatore volontario**;

- i liquidatori giudiziali, pur esercitando attività liquidatoria, **non rivestono la qualifica di rappresentanti legali** della società, né è loro formalmente attribuito un potere generale di rappresentanza verso l'esterno;

- la società presenta **un rilevante credito IVA**, che si intende **utilizzare a beneficio della massa dei creditori**, previa **richiesta di rimborso**;

Sulla base di quanto rappresentato, l'istante chiede **"se i liquidatori giudiziali nominati dal Tribunale, in assenza di espressa disposizione normativa, siano da ritenersi soggetti obbligati agli adempimenti fiscali in luogo del rappresentante legale della società, in particolare:**

- alla **presentazione delle dichiarazioni fiscali (IVA, Redditi, CU/770 ecc.)**;
- alla **emissione delle fatture per conto della società**;
- all'**indicazione del proprio nominativo nei quadri dei modelli dichiarativi destinati all'Agenzia delle Entrate**;

e se la posizione dei liquidatori possa essere **assimilata a quella del curatore fallimentare**, ai fini degli obblighi fiscali sopra indicati".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente ritiene che la posizione del liquidatore giudiziale, ai fini fiscali, non possa essere assimilata a quella del curatore fallimentare per le seguenti ragioni:

1. ***Gli obblighi fiscali non possono derivare da analogie o interpretazioni estensive, ma devono avere base nella legge. Il curatore fallimentare è esplicitamente identificato da norme di legge (art. 31 DPR 602/1973; art. 8 D.Lgs. 175/2014) come soggetto obbligato agli adempimenti fiscali. Nessuna norma prevede analogia attribuzione in capo al liquidatore giudiziale di una procedura di liquidazione controllata di società.***

2. ***In assenza di una disposizione normativa espressa, gli obblighi dichiarativi restano in capo al legale rappresentante della società, ossia all'organo di amministrazione o, in caso di scioglimento ex art. 2484 c.c., al liquidatore volontario.***

3. (...) ***la società debba procedere all'accertamento della causa di scioglimento ex art. 2484 comma 1 - n. 7-bis c.c. (apertura di procedura liquidatoria) e alla nomina di un liquidatore volontario, che assumerà formalmente la rappresentanza legale della società e sarà conseguentemente il soggetto obbligato a:***

- *presentare le dichiarazioni fiscali;*
- *emettere le fatture;*
- *richiedere il rimborso del credito IVA".*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La soluzione prospettata dall'istante è fondata.

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*), in seguito CCII, ha realizzato una riforma organica del diritto dell'insolvenza e delle procedure concorsuali

ad essa relative, riformando alcuni istituti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 26 e successive modificazioni, e introducendone *ex novo* di altri.

In particolare, nel corpo del titolo V del CCII (*Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata*) trovano posto la "liquidazione giudiziale" e la "liquidazione controllata".

La prima procedura sostituisce il fallimento in attuazione di quanto espressamente previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

La liquidazione controllata, invece, come precisato dall'articolo 268 del CCII, "*è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.*

La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.

Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da limitata complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale".

Alla liquidazione giudiziale, il legislatore dedica specifiche disposizioni di natura fiscale.

In particolare, l'articolo 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) dispone che "*Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento (...), gli obblighi di fatturazione e*

registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore (...) entro quattro mesi dalla nomina.

Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento (...) gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore (...). Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili".

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede, inoltre, che "Nei casi di fallimento (...), le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore (...), in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore (...), e della chiusura del fallimento (...)".

Il successivo articolo 8 del DPR n. 322 del 1998, al comma 4 stabilisce che "In caso di fallimento (...), la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori (...) con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori (...) presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento (...)".

In particolare, le citate disposizioni pongono in capo al curatore l'obbligo di provvedere a determinati adempimenti tributari in tutte le diverse fasi della procedura concorsuale, ovvero dalla data della sua apertura fino a quella di chiusura della stessa, compresi gli adempimenti di natura dichiarativa.

A seguito delle modifiche previste dal CCII, ossia, in base al disposto dell' articolo 349 (*Sostituzione dei termini fallimento e fallito*), «*i termini "fallimento", "procedura fallimentare", "fallito" nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni "liquidazione giudiziale", "procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale" e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie*».

Diversamente, non si rinvencono specifiche disposizioni in ordine agli adempimenti e ai soggetti ed essi tenuti con riferimento alla procedura di "liquidazione controllata".

Si fa presente, infine, che la carica di liquidatore giudiziale nell'ambito della procedura di liquidazione controllata non risulta ricompresa tra i "codici carica" previsti dalle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni fiscali annuali (Modello Redditi società di capitali 2025, Modello IVA 2025, Modello IRAP); le predette istruzioni fanno invece riferimento, tra le altre, alla carica di "curatore della liquidazione giudiziale".

Pertanto, tenuto conto che con riferimento alla liquidazione controllata non è rinvenibile un rinvio generale ed esplicito alla disciplina dettata per gli adempimenti fiscali in materia di liquidazione giudiziale, la circostanza che nella relazione illustrativa citata la procedura in esame sia indicata come *"procedimento equivalente alla*

liquidazione giudiziale" non può ritenersi sufficiente per applicare alla prima, in via estensiva, la disciplina prevista in materia di adempimenti fiscali propria della seconda.

Infine, l'articolo 2484 del codice civile dispone che "*Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:(...)*

7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis".


La relazione illustrativa al decreto legislativo 28 ottobre 2020, n. 147 (*Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 14/2019, recante il Codice dalla crisi d'impresa e dell'insolvenza*) precisa che "*Il d.lgs. n. 14 del 2019 ha modificato l'art. 2484, primo comma, del codice civile, statuendo che l'apertura della liquidazione controllata e della liquidazione giudiziale sono causa di scioglimento della società. È stato ora aggiunto il rinvio agli articoli 2487 e 2487-bis del codice civile, seppure nei limiti della compatibilità della relativa disciplina con lo spossamento determinato dall'esistenza della procedura concorsuale. Occorrerà dunque che, anche in caso di apertura di una procedura di liquidazione controllata o giudiziale, l'assemblea provveda alla nomina dei liquidatori, seppure principalmente con funzioni di rappresentanza della società (nei limiti in cui essa permane), giacché, com'è ovvio, l'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'attività liquidatoria competono, rispettivamente, al liquidatore e al curatore. È stato inoltre aggiunto un comma 2 che modifica l'articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile, prevedendo che quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato dagli amministratori uscenti anche, rispettivamente, al*

curatore o al liquidatore della liquidazione controllata, oltre che, come già stabilito dalla previsione, al liquidatore sociale. La ratio è quella di favorire la continuità nella gestione e di agevolare l'attività del curatore o del liquidatore, in funzione di una sua maggiore efficienza" (enfasi aggiunta).

Alla luce di quanto sopra esposto, in caso di liquidazione controllata - stato in cui versa la società - l'assemblea dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori "*con funzioni di rappresentanza della società*" che provvederanno a porre in essere gli adempimenti fiscali (presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissione delle fatture, richiesta del rimborso del credito IVA esposto in dichiarazione).

La presente è formulata sulla base di quanto rappresentato dall'istante, assunto acriticamente, nel presupposto della sua veridicità. Esulano dalle competenze esercitabili di norma dalla scrivente in sede di interpello accertamenti e valutazioni in ordine a questioni tecniche o di fatto. Restano salvi i poteri di controllo degli organi competenti.

Tramite il sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) sono reperibili le disposizioni normative e i documenti di prassi di interesse.

A large black rectangular box redacting the signature area.

(firmato digitalmente)